

## Operazioni con l'estero e fatturazione elettronica dal 1° luglio 2022<sup>1</sup>

1

Andrea Delfino, Dottore commercialista e Revisore Legale  
16/06/2022

### 1.- Premessa

Il 31 luglio 2022 scade l'esterometro relativo al secondo trimestre 2022, ovvero invio dei dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato.

### 2.- Novità dal 1° luglio 2022

La trasmissione "massiva" dei dati verrà sostituita dall'invio dei dati per singolo file fattura al Sistema di Intercambio.

Pertanto, per le operazioni effettuate verso i non residenti ("all'estero") a partire dal 1° luglio 2022 diventa obbligatoria la **fatturazione elettronica mediante trasmissione telematica allo Sdi**.

Sempre a partire dal 1° luglio 2022, si estende l'**obbligo di fatturazione elettronica** a

- contribuenti forfettari, che hanno conseguito ricavi ovvero compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000 euro nell'anno precedente;
- cessioni di beni verso San Marino.

### 3. - Modalità e termini per la comunicazione delle operazioni con l'estero

Per le **operazioni attive** occorre creare un **file XML** impostando il campo "codice destinatario" con il valore convenzionale XXXXXXXX per indicare la controparte estera. Quest'ultima riceverà sempre una copia analogica della fattura (ad esempio, pdf via mail).

La **trasmissione telematica del singolo file** allo Sdi andrà effettuata entro i termini di emissione delle fatture, pertanto:

- in caso di **cessioni di beni intra-Ue non imponibili** ai sensi dell'articolo 41 D.L. 331/1993 (Natura operazione N3.2), la fattura va emessa **entro il giorno 15 del mese successivo** a

---

<sup>1</sup> **Disclaimer:** il presente documento non costituisce parere professionale sulle questioni affrontate. Esso ha il solo scopo di offrire una panoramica sulla tematica affrontata alla luce delle interpretazioni ad oggi disponibili. Ogni caso andrà opportunamente approfondito e singolarmente trattato. Non si assume alcuna responsabilità circa le conseguenze di qualsivoglia comportamento dovesse scaturire dalla lettura del presente documento.

**quello di effettuazione dell'operazione**, con l'indicazione, in luogo dell'ammontare dell'imposta, che si tratta di operazione non imponibile;

- per le **prestazioni di servizi rese a clienti Ue (oppure extra-Ue)**, la fattura va emessa **entro il giorno 15 del mese successivo** a quello di effettuazione dell'operazione.

2

Si ricorda che per tutte le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale la trasmissione dei dati resta facoltativa: trattasi delle esportazioni di cui all'articolo 8, comma 1, lettere a) e b), D.P.R. 633/1972.

Per le **operazioni passive**, si ricorda che vanno utilizzati i seguenti tipi di documento:

- **TD17**: integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero;
- **TD18**: integrazione per acquisto di beni intracomunitari.

L'invio del singolo documento relativo all'acquisto dall'estero deve essere effettuato entro il **giorno 15 del mese successivo** a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione (in caso di operazioni Intra Ue) o di ricevimento della prestazione (in caso di operazioni extra Ue).

Anche in questo caso, per tutte le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale la trasmissione dei dati resta facoltativa (importazioni).

#### **4. – Profili sanzionatori**

Per le operazioni effettuate a partire dall'1.1.2022 sarà applicabile la **sanzione amministrativa** di 2,00 euro per ciascuna fattura, entro il nuovo limite massimo di 400,00 euro mensili.

La sanzione si riduce alla metà, entro il limite massimo di 200,00 euro per ciascun mese, qualora la trasmissione sia effettuata entro i quindici giorni successivi alle scadenze stabilite dall'art. 1 co. 3-bis del D. Lgs. 127/2015, o laddove, nel medesimo termine, sia effettuata la trasmissione corretta dei dati.

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento e supporto operativo.

Andrea Delfino